



**Unione Europea  
Fondo Sociale  
Europeo**



**Repubblica Italiana**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

**Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità**

**POR FSE 2007/2013**

**Asse II – Occupabilità**

**Linea di attività e.1.3.**

**AVVISO “CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLA REGIONE SARDEGNA”**

**QUESITI AL 05/09/2012 (DAL NR. 1 AL NR. 33)**

<p><b>QUESITO N. 1 03/08/2012</b></p>	<p><b>SI CHIEDONO INFORMAZIONI SU UNA POSSIBILE ASSUNZIONE A PARTIRE DA SETTEMBRE DI UNA PERSONA SVANTAGGIATA COL BONUS CREDITO D'IMPOSTA.</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico, i datori di lavoro possono presentare istanza di fruizione dell'agevolazione credito d'imposta solo per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 1° giugno 2012.</p> <p>La Regione Sardegna si riserva però di assegnare con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'Avviso eventuali risorse residue e/o ulteriori finanziamenti rispetto a quelli stanziati di cui all'art. 14 per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate a partire dal 2 giugno 2012 e fino al 13 maggio 2013.</p> <p>In tal caso si procederà con specifico Avviso a fissare un nuovo termine per la presentazione delle istanze.</p>
<p><b>QUESITO N. 2 03/08/2012</b></p>	<p><b>In relazione al credito d'imposta in oggetto si vuole sapere se è attivo un canale telematico per l'invio delle istanze e se l'invio tramite posta dovrà avvenire con Raccomandata A.R. oppure con raccomandata semplice.</b></p> <p>Al momento non sussiste la procedura informatica di invio telematico delle istanze, pertanto la documentazione di cui all'articolo 6 dell'avviso dovrà essere inoltrata esclusivamente, pena inammissibilità, attraverso i servizi postali o altri servizi autorizzati che garantiscano la tracciabilità (data e ora) di spedizione.</p>

<p><b>QUESITO N.3</b> <b>03/08/2012</b></p>	<p>Si richiedono informazioni per la compilazione dell'allegato 2 all'istanza di accesso al credito per nuove assunzioni. Più precisamente alla tabella recante il totale del costo salariale che, in base alle istruzioni deve essere compilato tenendo conto dei costi già sostenuti e da sostenere nei 12 o 24 mesi successivi all'assunzione. In particolare:</p> <p>Nel caso di un lavoratore "molto svantaggiato" e quindi con agevolazione prevista per 24 mesi, assunto in un'azienda artigiana il 01/02/2012 e con retribuzione oraria si può ben determinare la richiesta per i costi già sostenuti, ma per quelli da sostenere è molto difficile prevedere le ore lavorative dei mesi futuri, in base a quali criteri bisogna calcolare l'importo di credito d'imposta da richiedere e da indicare nell'istanza?</p> <p>L'avviso chiarisce che gli importi vanno effettivamente comprovati con l'invio della documentazione con cadenza quadrimestrale, ma non chiarisce se nel caso si richieda un'importo inferiore o superiore rispetto a quello effettivamente spettante e calcolato in base al costo effettivamente sostenuto cosa succeda. Queste differenze di calcolo possono anche essere date da successivi aumenti della retribuzione lorda sia per previsione contrattuale che per un'eventuale aumento dell'orario settimanale del lavoratore in corso del periodo agevolato. inoltre, come si deve conteggiare un lavoratore a chiamata assunto per due mesi a tempo indeterminato, ma che ha svolto solo pochi giorni di lavoro effettivo?</p> <p><b>-In riferimento al quesito sul lavoratore a chiamata/intermittente si specifica che è stato assunto a tempo indeterminato ma dopo due mesi il rapporto è cessato per dimissioni.</b></p> <p>- L'importo del credito d'imposta da portare in compensazione è quello calcolato esclusivamente sulla base dei costi salariali già sostenuti (art. 8). Tale importo <u>non può in ogni caso essere superiore</u> a quello indicato nell'allegato 1 " Istanza di accesso alle agevolazioni" e nell'allegato 2 "dichiarazione relativa al calcolo dell'incremento occupazionale del numero di lavoratori a tempo indeterminato".</p> <p>Pertanto è necessario effettuare una stima attendibile sui costi salariali ancora da sostenere, tenendo conto di eventuali aumenti retributivi. Si fa presente che qualora l'importo del credito d'imposta compensato sia superiore all'importo richiesto nell'istanza, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme percepite indebitamente.</p> <p>- Il suddetto lavoratore non può essere considerato al fine del riconoscimento del credito d'imposta in quanto ai sensi dell'art. 12 lettera b dell'Avviso "se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni dalla data di assunzione nel caso delle piccole medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, il diritto al credito d'imposta decade"</p>
<p><b>QUESITO N. 4</b> <b>04/08/2012</b></p>	<p>Un' impresa presenta le caratteristiche per accedere alle agevolazioni ( art. 2 dec. legg. 13 maggio 2011 n° 70 ) in quanto ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato nel Periodo indicato dal bando, ma l'assunzione è stata effettuata usufruendo della L.407; pertanto si chiede se sono compatibili e cumulabili le due agevolazioni e si vorrebbe capire meglio cosa si intende per persone svantaggiate.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso pubblico il credito di imposta si calcola nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione. Detti costi salariali vanno depurati da eventuali sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti.(art. 4 Avviso pubblico).</p> <p>In merito al secondo quesito si rimanda all'art. 3 dell'avviso pubblico punto 2 che individua le diverse tipologie di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato.</p>
<p><b>QUESITO N. 5</b> <b>06/08/2012</b></p>	<p>In riferimento a un requisito che dovrebbe avere il lavoratore ai fini di usufruire del credito d'imposta, si chiede se la normativa prevede l'agevolazione per il lavoratore che "non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". Nel caso in cui il lavoratore nei sei mesi abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, rientra nella fattispecie?</p>

	<p>_Si fa riferimento a soggetti che da almeno 6 mesi prima della data di assunzione siano riconducibili a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-inoccupati e disoccupati;</li> <li>-occupati che indipendentemente dal tipo di contratto abbiano percepito reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;</li> <li>-occupati che indipendentemente dal tipo di contratto, non abbiano percepito regolare retribuzione ( perché nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza in stato di insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo)</li> </ul>
<p><b>QUESITO N. 6 06/08/2012</b></p>	<p>All'art. 5 dell'avviso pubblico è prescritto che il datore di lavoro, per godere del beneficio, deve, tra l'altro, dichiarare che "non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi." Considerando che l'agevolazione è stata introdotta nel maggio 2011 ma solo adesso è stata possibile la pubblicazione del bando e quindi la possibilità di usufruirne, si chiede da quando decorrano "gli ultimi sei mesi".</p> <p>Si supponga un'azienda che ha effettuato le assunzioni agevolate il 01.10.2011 senza essere ricorso in precedenza alla CIG, mobilità e licenziamenti collettivi. A febbraio 2012 ricorre alla CIG per alcuni lavoratori senza, peraltro, mettere in CIG i lavoratori per i quali vorrebbe richiedere il credito d'imposta. In tali condizioni si può fare domanda per usufruire del credito di imposta?</p> <p>Ai sensi dell'articolo 5 dell'avviso pubblico il datore deve dichiarare di non aver fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo "negli ultimi sei mesi", tale periodo si riferisce ai sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza. Nel periodo successivo all'assunzione oggetto dell'agevolazione vedi art. 12 dell'Avviso</p>
<p><b>QUESITO N. 7 07/08/2012</b></p>	<p>Si pongono i seguenti quesiti riguardo all'avviso del credito d'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' stato assunto in data 20/09/2011 un operaio con la l. 407/90 ed è in aumento alla forza occupati nell'anno precedente. Alla data del 20/09/2012 non saranno ancora elaborati i cedolini del mese di settembre 2012, Si deve inviare solo il prospetto costi sino ad agosto 2012? Dopo di che ogni quattro mesi si devono mandare gli altri costi sino al compimento dei 24 mesi?</li> <li>2. Un altro dipendente ha avuto una trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaio in data 04/05/2012. Rientra nei benefici dell'avviso?</li> <li>3. Ancora, un altro dipendente è stato assunto il 01/02/2012 che aveva uno stato di disoccupazione di 10 mesi, rientra tra i lavoratori svantaggiati? Se sì come si dimostra lo stato di disoccupazione? Basta la sua scheda anagrafica da cui appare lo stato di disoccupazione o deve essere rilasciata una certificazione dal centro servizi per l'impiego ( CSL)?</li> </ol> <p>1. Relativamente ai costi salariali da indicare nell'Allegato 2, si precisa che l'importo da indicare sarà comprensivo dei costi salariali già sostenuti e dai costi salariali che si presume di sostenere per il periodo mancante al completamento dei 12 mesi ( per i lavoratori svantaggiati) o 24 mesi (per i lavoratori molto svantaggiati). Nel caso in cui il datore di lavoro sia ammesso al contributo dovrà inviare la documentazione di cui all'art. 7 lettera a) dal punto 1 al punto 9, lettera b) e c) per i costi salariali effettivamente sostenuti.</p> <p>2. Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico è ammessa la trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>3. Un lavoratore disoccupato da 10 mesi rientra nella casistica prevista all'art. 3 punto 2</p>

	lett. a) dell'Avviso Pubblico. Si fa presente che con la compilazione dell'allegato 2 il datore di lavoro comunica lo status di disoccupazione del lavoratore. La Regione si riserva in sede di verifica di richiedere ulteriori e/o diversi documenti relativi all'assunzione.
<b>QUESITO N. 8 07/08/2012</b>	<p><b>Una ditta individuale che ha iniziato la propria attività nel mese di maggio 2011 e ha assunto due lavoratori svantaggiati sempre nel mese di maggio 2011 , può chiedere la concessione del credito d'imposta?</b></p> <p>Possono presentare istanza di beneficio i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 1° giugno 2012 lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.</p>
<b>QUESITO N. 9 08/08/2012</b>	<p><b>L'azienda per la quale si chiede il credito d'imposta ha l'incremento di due lavoratori nella stessa giornata, si devono compilare due moduli? Trattasi di due part time 39% ASSUNTI IN DATA 01/02/2012.</b></p> <p>Nel caso di richiesta dell'agevolazione per più lavoratori deve essere compilato un solo modello relativamente agli Allegati 1, 2, 3 , mentre l'Allegato 2A deve essere compilato per ciascuna assunzione oggetto dell'agevolazione fiscale.</p>
<b>QUESITO N. 10 09/08/2012</b>	<p><b>Con il presente messaggio si intende porre il seguente quesito: in riferimento al credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna, in applicazione dell'art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni con legge 106/2011 e s.m.i., si chiede, considerato il Regolamento CE n.800/2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato i quali rinviano alla carta degli aiuti di stato a finalità regionale (allegato alla presente) relativamente alle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, Lettera a), se tutto il territorio della Regione Sardegna è ammissibile ai fini del credito d'imposta.</b></p> <p>Per fruire del Credito d'imposta l'assunzione deve essere effettuata nel territorio della Regione Sardegna.</p>
<b>QUESITO N. 11 17/08/2012</b>	<p><b>Si chiede se le aziende operanti nel settore agricolo e della pesca possono presentare domanda sul bando del credito di imposta riservato ai lavoratori svantaggiati.</b></p> <p>Si rimanda all'art. 3 dell'Avviso pubblico che specifica i settori economici esclusi dagli aiuti sia in misura totale che parziale.</p>
<b>QUESITO N. 12 20/08/2012</b>	<p><b>Si può presentare domanda relativa al bando indetto per la fruizione di un credito d'imposta per nuove assunzioni nei casi seguenti:</b></p> <p><b>1) azienda nata a febbraio 2012 con assunzione a tempo indeterminato in data 09/02/2012: è considerato incremento occupazionale quello del caso esposto, ossia nuova azienda che, naturalmente, non aveva dipendenti nei 12 mesi precedenti?</b></p> <p><b>2) è compatibile la legge 407/90 con il credito d'imposta in questione?</b></p> <p><b>3) se l'assunzione riguarda un parente (nel caso specifico figlio del titolare dell'azienda ma residente in luogo differente e con nucleo familiare a sè) è ammessa la fruizione del credito d'imposta (dando per scontato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando)?</b></p> <p><b>4) un libero professionista che assume un dipendente inizialmente a tempo determinato e poi lo trasforma a tempo indeterminato, può usufruire del credito d'imposta?</b></p> <p>1 L'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore svantaggiato presso un'azienda di nuova costituzione è considerata incremento occupazionale. 2. Vedi risposta al quesito nr. 4. 3 Le prestazioni lavorative rese tra parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado conviventi, in base alla circolare INPS nr. 179/89 si presumono gratuite e non</p>

	<p>ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari. (Cass. Sentenza nr. 3287/1986). Pertanto alla luce di quanto suesposto nel caso specifico è ammessa la fruizione del credito d'imposta.</p> <p>4. Sono ammesse le trasformazioni da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato purché effettuate nell'arco temporale previsto nell'Avviso Pubblico. (art. 5 ), fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico.</p>
<p><b>QUESITO N. 13</b> <b>21/08/2012</b></p>	<p><b>Si chiede di conoscere se per un lavoratore apprendista si può beneficiare del credito d'imposta, in quanto il contratto di apprendistato, sia nell'attuale che nella previgente disciplina, deve essere considerato un contratto a tempo indeterminato, la cui cessazione non è automatica, ma necessita di un atto formale e unilaterale da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2118 c. c.</b></p> <p>Il contratto di lavoro di apprendistato è una particolare tipologia contrattuale di natura mista con funzione lavorativa/formativa, per il quale si beneficia di agevolazioni contributive e che non viene considerato ai fini del calcolo dell'ULA dal Regolamento CE 800/2008. Quindi, per analogia tale tipologia contrattuale non rientra nell'intervento del credito d'imposta.</p>
<p><b>QUESITO N. 14</b> <b>26/08/2012</b></p>	<p><b>Si chiedono maggiori delucidazioni, nello specifico:</b></p> <p><b>1. Nel caso in cui, nel periodo obbligatorio del mantenimento dei posti di lavoro (cfr. 24 mesi lavoratori molto svantaggiati) si proceda a licenziamenti per giusta causa, e al contestuale mantenimento dei livelli occupazionali con lavoratori di pari requisiti ( 24 mesi di disoccupazione) il credito d'imposta è ancora fruibile o si perde l'agevolazione?</b></p> <p><b>2. E' cumulabile l'agevolazione già ottenuta mediante convenzione con la Provincia per l'assunzione di lavoratori disabili?</b></p> <p>1. Se i licenziamenti per giusta causa non riguardano il lavoratore beneficiario del credito d'imposta, l'agevolazione è ancora fruibile se nello stesso mese in cui sono stati effettuati licenziamenti si ripristina il livello occupazionale. Nel caso in cui il lavoratore licenziato per giusta causa sia il destinatario del credito d'imposta, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta di cui ha già usufruito in quanto il posto di lavoro creato non è stato conservato per un periodo minimo di due anni dalla data di assunzione nel caso di piccole medie imprese ovvero di tre anni per le altre imprese.(Art. 12 dell'Avviso).</p> <p>2. Il credito d'imposta può essere cumulato con altri aiuti di stato in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 800/2008. In ogni caso il valore complessivo dell'aiuto non può superare il 50% dei costi salariali ammissibili sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione.</p>
<p><b>QUESITO N. 15</b> <b>28/08/2012</b></p>	<p><b>In riferimento all'Art.2 del decreto legge 13/05/2011 n.70 relativo al credito d'imposta come in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:</b></p> <p><b>1. La quota di TFR deve essere compresa all'interno della retribuzione lorda? Potrebbe eventualmente essere opportuno inviare un prospetto in cui si evidenziano in una colonna separata la quota di TFR?</b></p> <p><b>2. Come devono essere considerati, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i dipendenti assunti entro i termini del decreto ma destinati ad andare in pensione entro l'anno? Si può chiedere il riconoscimento parziale circoscritto quindi ai soli mesi effettivamente lavorati?</b></p> <p>1. La quota di TFR deve essere compresa all'interno della retribuzione lorda ed il costo salariale complessivo deve essere indicato nella pagina 2 dell'Allegato 2 (</p>

	<p>dichiarazione relativa ai destinatari delle azioni e dell'ammontare del contributo richiesto).</p> <p>2. I dipendenti assunti entro i termini previsti dall'Avviso Pubblico ma destinati ad andare in pensione entro l'anno non possono essere considerati ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in quanto ai sensi dell'art. 12 lettera B dell'Avviso " se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni dalla data di assunzione nel caso delle piccole medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, il diritto al credito d'imposta decade.</p>
<p><b>QUESITO N. 16</b> 29/08/2012</p>	<p><b>Si chiede se il credito d'imposta è compatibile con gli incentivi all'occupazione fissati dalla Legge 407/90.</b></p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 4</p>
<p><b>QUESITO N. 17</b> 30/08/2012</p>	<p><b>Si chiedono chiarimenti in merito all'art.5 della DETERMINAZIONE N.39262/4952/LAV del 01/08/2012 nel punto dove stabilisce che per accedere al contributo l'assunzione deve rappresentare un aumento <u>netto</u> della media nei 12 mesi precedenti la data di assunzione ;cosa si intende per aumento netto?</b>  <b>ESEMPIO ASSUNZIONE AL 01/06/2011 PART-TIME AL 60% PER 24 ORE SETTIMANALI</b>  <b>MEDIA DEI 12 MESI PRECEDENTI 1.84</b>  <b>MEDIA ALLA 01/06/2012 2.25</b>  <b>INCREMENTO 0.41</b>  <b>ESSENDO L'INCREMENTO INFERIORE ALLO 0.60 IL CREDITO SPETTA?</b>  <b>O L'INCREMENTO DEVE ESSERE LO 0.60 ?</b></p> <p>L'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore svantaggiato deve essere aggiuntiva rispetto al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato calcolato nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione, ovvero il numero totale dei dipendenti comprensivo della nuova assunzione dovrà essere superiore alla media del periodo di riferimento, anche in misura inferiore all'unità'.</p> <p>Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto. (art. 5 Avviso Pubblico).</p>
<p><b>QUESITO N. 18</b> 30/08/2012</p>	<p><b>Si sottopongono i sottoelencati quesiti in merito al credito d'imposta di cui al D.L. 70/2011:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Lo stato di disoccupazione del lavoratore svantaggiato e/o molto svantaggiato deve essere certificato dal Centro servizi lavoro o è sufficiente un'autocertificazione dello stesso?</b></li> <li>2) <b>In riferimento al calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nei 12 mesi l'assunzione occorre considerare anche le frazioni di mese? Es: nel caso di un dipendente assunto il 12/03/2012 il periodo da considerare ai fini del calcolo della media è dal 12/03/2011 al 11/03/2012 ? In caso affermativo il divisore è 12 o 13 ?</b></li> <li>3) <b>L'azienda può beneficiare del credito d'imposta nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di lavoratori ovviamente non disoccupati ma in possesso degli altri requisiti previsti?</b></li> <li>4) <b>L'assunzione come apprendista, in base al nuovo Testo Unico, di un ex tirocinante consente il diritto al credito d'imposta?</b></li> <li>5) <b>In caso di dimissioni volontarie di un lavoratore avente i requisiti per l'accesso al credito è possibile presentare l'istanza solamente per i periodi in cui è stato occupato, indicando quale ammontare del credito l'effettivo costo sostenuto?</b></li> <li>6) <b>Nel caso di un lavoratore svantaggiato part-time assunto con un orario pari a 20 ore settimanali e successivamente incrementato a 30 ore settimanali , ai fini della determinazione del credito quale % si deve</b></li> </ol>

	<p>considerare 50% o 75% rispetto al tempo pieno?</p> <p>7) La L. 407/90 e la L. 223/91 sono cumulabili con il credito d'imposta ? Sono considerati aiuti di stato ai fini del rispetto della regola del de minimis ?</p> <p>8) In caso di più istanze relative alla stessa azienda è possibile inviarle in un'unica busta?</p> <p>9) Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta , se i posti di lavoro non sono conservati per il periodo di 2 o 3 anni a seconda della dimensione aziendale, nel caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa?</p> <p>10) Cosa accade se il costo del lavoro sostenuto dall'azienda nel corso del rapporto di lavoro è maggiore o inferiore a quanto indicato in via presuntiva nell'istanza? Quale sarà il credito utilizzabile?</p> <p>1. Vedi risposta al quesito nr. 7 punto 3</p> <p>2. Sì, vengono considerate anche le frazioni di mese. Il divisore non sarà in mesi ma in giorni in quanto i dati devono essere omogenei.</p> <p>3. Vedi risposta al quesito nr. 12 punto 4.</p> <p>4. Vedi risposta al quesito nr. 13</p> <p>5.No, in quanto ai sensi dell'art. 12 lettera B dell'Avviso " se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni dalla data di assunzione nel caso delle piccole medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, il diritto al credito d'imposta decade.</p> <p>6.Il credito d'imposta è calcolato nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione.</p> <p>7.In riferimento alla Legge 407/90 vedi risposta al quesito nr. 4. Per quanto riguarda la Legge 223/91 l'azienda dovrà procedere analogamente, considerando nei costi salariali sostenuti la quota ridotta di contribuzione.</p> <p>8 Le istanze relative alla stessa azienda possono essere inserite in un'unica busta.</p> <p>9.Sì, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta.</p> <p>10.Vedi risposta al quesito nr. 3</p>
<p><b>QUESITO N. 19</b> <b>31/08/2012</b></p>	<p><b>SI CHIEDE QUANTO SEGUE: AD UNA DITTA E' PERVENUTA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO " AZIONI DI SISTEMA WELARE TO WORK" . E' POSSIBILE , PER LO STESSO LAVORATORE USUFRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA?</b></p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 14 punto 2.</p>
<p><b>QUESITO N. 20</b> <b>31/08/2012</b></p>	<p><b>Si fa il caso dell'assunzione di n°1 lavoratore ri entrante nel periodo interessato al Credito d'Imposta.</b> <b>Forza alla data di assunzione (compreso il lavoratore interessato) 6,00</b> <b>Media 12 mesi precedenti l'assunzione 5,80</b> <b>Differenza 0,20</b> <b>Il Credito d'Imposta:</b> <b>-NON SPETTA</b> <b>-Spetta al 100% (50% del costo salariale del nuovo assunto)</b> <b>-Spetta al 20% (50% del 20% del costo salariale del nuovo assunto)</b> <b>Si attende una Vs risposta in merito.</b></p> <p>Relativamente al caso succitato si riscontra un incremento rispetto alla media calcolata nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione e il credito d'imposta è calcolato nella misura del 50% del costo salariale sostenuto per la nuova assunzione.</p>
<p><b>QUESITO N. 21</b> <b>31/08/2012</b></p>	<p><b>Si pongono i seguenti quesiti:</b> <b>1 - E' possibile usufruire del credito di imposta sud per i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, per i quali si è già beneficiato del bonus assunzionale Azione di Sistema Welfare to Work?</b> <b>2 – Per poter usufruire del credito di imposta la sede operativa nella quale opera il</b></p>

	<p><b>lavoratore deve essere presente nell'elenco delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'art.87, paragrafo3, lettera c, del trattato CE per il periodo 2007 – 2013?</b></p> <p><b>3 – In caso affermativo, come ci si deve comportare qualora non si hanno sedi operative in quanto la prestazione si svolge presso il domicilio del cliente?</b></p> <p><b>Si precisa che trattasi di 'attività di Assistenza sociale non residenziale.</b></p> <p>1.Vedi risposta al quesito nr. 14 punto 2  2. Vedi risposta al quesito nr. 10  3.Nel caso specifico se la Società cooperativa opera nella Regione Sardegna anche se il lavoratore svolge la sua prestazione presso il domicilio del cliente, si ritiene che la Società possa usufruire del credito d'imposta.</p>
<p><b>QUESITO N. 22</b>  <b>31/08/2012</b></p>	<p><b>1. Si chiede di poter avere un esempio numerico sulla modalita' di calcolo dell' incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno e di quelli a tempo parziale. ( art 5 del bando, paragrafo 1 ).</b></p> <p><b>2.Si chiede inoltre se il lavoratore assunto a t. Ind. puo' essere oggetto del credito anche se ha precedentemente lavorato a t. Determinato presso l'azienda prima della definitiva assunzione a t. Ind.</b></p> <p>1.Vedi risposta quesito nr. 17.  2. Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti nell'Avviso Pubblico, una precedente assunzione a tempo determinato non preclude l'accesso al beneficio.</p>
<p><b>QUESITO N. 23</b>  <b>03/09/2012</b></p>	<p><b>Si chiede un chiarimento in merito al calcolo dell' incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato.</b></p> <p><b>Si espone di seguito un esempio al fine di poter chiarire meglio l' esposizione del quesito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La media in ULA degli occupati a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la data di assunzione risulta 5,58</li> <li>- Il numero di unità lavorative a tempo indeterminato alla data di assunzione del lavoratore per il quale si richiede il contributo ( comprensivo della neo assunzione ) risulta 6</li> <li>- L' incremento occupazionale risulta <math>6 - 5,58 = 0,42</math></li> </ul> <p><b>Lo 0,42 va considerato incremento oppure no?</b></p> <p>Relativamente al caso succitato si riscontra un incremento rispetto alla media calcolata nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione e il credito d'imposta è calcolato nella misura del 50% del costo salariale sostenuto per la nuova assunzione.</p>
<p><b>QUESITO N. 24</b>  <b>03/09/2012</b></p>	<p><b>Si chiede di sapere se:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è compatibile il credito d'imposta con assunzione con agevolazione L. 407/90?</li> <li>- È anche compatibile nel caso di trasformazione di rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato di un lavoratore?</li> </ul> <p>Vedi risposta al quesito nr. 4 e al quesito nr. 7 punto 2.</p>
<p><b>QUESITO N. 25</b>  <b>03/09/2012</b></p>	<p><b>NELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA RIENTRANO ANCHE I DATORI DI LAVORO CHE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 14 MAGGIO 2011 E IL 1° GIUGNO 2012 ABBIANO OPERATO TRASFORMAZIONI DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO, CONTRATTI D'INSERIMENTO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO?</b></p> <p>Si dalla data di trasformazione dei succitati contratti, fermo restando il possesso dei requisiti previsti nell'Avviso Pubblico.</p>
<p><b>QUESITO N. 26</b>  <b>03/09/2012</b></p>	<p><b>Si vuole sapere se è vincolante ai fini della domanda, aver pagato i dipendenti con bonifico o assegno, in quanto alcuni importi sono davvero irrilevanti o se nel caso si possono considerare nel credito tutti gli altri importi escludendo la retribuzione.</b></p> <p>Per la verifica della spesa sostenuta è vincolante produrre copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle competenze nette.</p>

	Per il calcolo del credito d'imposta è necessario indicare tutti i costi salariali sostenuti.
<b>QUESITO N. 27</b> <b>04/09/2012</b>	<p><b>PER IL CALCOLO DELLA MEDIA OCCUPAZIONE DEI 12 MESI PRECEDENTI LA DATA DI ASSUNZIONE VENGONO CONSIDERATI ANCHE GLI APPRENDISTI? L'APPRENDISTATO PUR ESSENDO UN CONTRATTO A CAUSA MISTA E' CLASSIFICATO QUALE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.</b></p> <p>Gli apprendisti non rilevano ai fini del calcolo della base occupazionale quindi non possono essere considerati destinatari ammissibili ai fini della partecipazione all'Avviso Pubblico in oggetto.</p>
<b>QUESITO N. 28</b> <b>04/09/2012</b>	<p><b>Si chiede un chiarimento in merito al requisito per ottenere il credito d'imposta per 24 mesi; l'avviso pubblico fa riferimento all'art. 2, punto 19, del Reg. (CE) 800/08 "LAVORATORE SENZA LAVORO DA ALMENO 24 MESI"...può essere classificato come lavoratore "molto svantaggiato" il lavoratore che ha mantenuto i 24 mesi di anzianità di iscrizione al Centro Servizi per il Lavoro, pur avendo lavorato nei 24 mesi precedenti l'assunzione con contratto a tempo determinato di breve durata e quindi non superando il relativo reddito che gli fa perdere lo status di disoccupato?</b></p> <p>Il lavoratore molto svantaggiato è il lavoratore disoccupato o inoccupato da almeno 24 mesi.</p>
<b>QUESITO N. 29</b> <b>04/09/2012</b>	<p><b>Per beneficiare del credito d'imposta e' perentoria la condizione di assunzione nel periodo indicato dal bando oppure rientrano anche i contratti "trasformati" da tempo determinato a indeterminato sempre nei termini indicati.</b></p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 12 punto 4.</p>
<b>QUESITO N. 30</b> <b>05/09/2012</b>	<p><b>Si pongono due quesiti in riferimento a credito d'imposta in oggetto ed in particolare all'art. 3 dell'Avviso:</b></p> <p><b>1. lavoratori svantaggiati (punto a: <i>chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi</i>): nel caso di assunzione di lavoratore disoccupato ai sensi della Legge 407/90 e quindi che ha mantenuto lo stato di disoccupazione per almeno 24 mesi, il quale, qualche mese prima dell'assunzione che da diritto al credito d'imposta, ha lavorato un mese come dipendente, percependo retribuzione, ma non perdendo il requisito di disoccupazione, puo' essere considerato <i>lavoratore svantaggiato</i>? )Stessa richiesta di conferma anche in riferimento al concetto di <i>lavoratore molto svantaggiato</i>);</b></p> <p><b>2.(punto e) <i>lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna</i> .....: si vuole sapere se nel settore di servizi di pulizia artigianato, risultano svantaggiati gli uomini o le donne.</b></p> <p><i>1.Sì, in entrambi i casi.</i></p> <p><i>2. Si fa presente che il tasso di disparità medio nazionale uomo donna in tutti i settori economici ( dati pubblicati dall'istat nell'anno 2010 annuario statistico nazionale 2011) è del 19,22% che maggiorato del 25% così come indicato nel Regolamento 800/2008 si attesta al 24,03. Affinché il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato deve essere superata la soglia del 24,03. Considerato che nel settore dei servizi il tasso di disparità medio nazionale uomo donna, è pari allo 0,97 si ritiene che entrambi i generi (maschio e femmina ) non si possano considerare soggetti svantaggiati.</i></p>
<b>QUESITO NR. 31</b> <b>05/09/2012</b>	<p><b>Ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni relative al credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna si chiede:</b></p> <p><b>1) è possibile cumulare i benefici previsti dall'art. 2 del decreto legge n. 70/2011 con quelli derivanti da assunzioni di lavoratori in mobilità' (Legge 223/1991 art. 25, comma 9)?</b></p>

	<p><b>2) rientra nell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 2 del decreto legge n. 70/2011 la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato?</b></p> <p><b>3) rientra nell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 2 del decreto legge n. 70/2011 un'azienda che svolge attività di lavorazione del pesce proveniente dai vari oceani?</b></p> <p>1.Vedi risposta quesito nr. 18 punto 7.  2.Vedi risposta al quesito nr. 25  3.Vedi risposta al quesito nr. 11</p>
<p><b>QUESITO NR. 32 05/09/2012</b></p>	<p><b>Il credito di imposta di cui all'avviso del 31.7 u.s. è applicabile a tutta la regione Sardegna, oppure vi sono i limiti territoriali di ammissibilità per gli aiuti di stato a finalità regionale?.</b></p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 10</p>
<p><b>QUESITO NR. 33 05/09/2012</b></p>	<p><b>Si chiedono chiarimenti sulla possibilità di usufruire del credito d'imposta per un dipendente che nei sei mesi precedenti all'assunzione ha svolto un Piano di Inserimento Professionale percependo il relativo compenso</b></p> <p>Se il dipendente succitato mantiene lo status di disoccupato al momento dell'assunzione a tempo indeterminato , il datore di lavoro può richiedere il contributo.</p>